

VADEMECUM

SULL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI DEL REGNO UNITO NEL CASO DI RECESSO SENZA ACCORDO (art. 14, D.L. 25/3/2019, N.22)

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Legge 24 dicembre 1954, n. 1228**
Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente
- **Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223**
Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.
- **Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**, recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modificazioni.
- **Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30**, recante il “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”, e successive modificazioni.

CITTADINI DEL REGNO UNITO NON ISCRITTI IN ANAGRAFE:

Procedura di iscrizione in anagrafe:

La persona che intende chiedere l’iscrizione in anagrafe (Legge n. 1228/1954 e dal DPR. n. 223/1989), deve presentare l’istanza nel comune in cui ha fissato la propria dimora abituale mediante l’apposito modello di dichiarazione anagrafica (art. 13, comma 3, del DPR n. 223/1989), corredato dalla relativa documentazione.

La dichiarazione può essere presentata personalmente allo sportello comunale ovvero recapitata a mezzo del servizio postale (Raccomandata A.R.), per fax o per via telematica.

L’ufficiale di anagrafe provvede all’iscrizione anagrafica entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione della suddetta dichiarazione e, nei successivi quarantacinque giorni, accerta l’effettiva sussistenza dei requisiti previsti per la registrazione.

Se entro tale termine – tenuto conto dell’esito degli accertamenti – non invia all’interessato la comunicazione di cui all’art. 10 bis della L. n. 241/90, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione anagrafica.

Qualora gli accertamenti anagrafici diano esito negativo, l’ufficiale di anagrafe è tenuto a provvedere al ripristino della posizione anagrafica precedente mediante l’annullamento dell’iscrizione, con effetto retroattivo (artt. 18 e 18 bis del citato DPR. n. 223/1989).

- ✓ **Attualmente ai cittadini britannici ed ai loro familiari stranieri si applicano le disposizioni del D.Lvo 30/2007**

Al cittadino dell’Unione che intende soggiornare in Italia, per un periodo superiore a tre mesi, si applicano le disposizioni in materia anagrafica sopraccitate. I documenti da

allegare alla dichiarazione anagrafica sono indicati nell'articolo 9 del D.Lvo 30/2007 sopracitato:

- valido documento di riconoscimento;
- documento che attesti l'attività lavorativa esercitata: subordinata (contratto di lavoro subordinato registrato) o autonoma (iscrizione ad una Camera di Commercio o Partita IVA), se soggiorno e iscrizione anagrafica sono richiesti ai fini lavorativi;
- documento che attesti l'iscrizione a corsi di istruzione o di formazione professionale (iscrizione presso un Istituto pubblico o privato riconosciuto), se soggiorno e iscrizione anagrafica sono richiesti a fini di studio o di formazione;
- attestazione di disponibilità finanziaria per sé e per i propri familiari;
- polizza di assicurazione sanitaria ovvero altro titolo idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale.

Ai fini dell'iscrizione anagrafica, il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge del cittadino straniero avente diritto di soggiorno, gli ascendenti diretti o a carico e quelli del coniuge che sono cittadini di uno Stato membro della UE devono presentare unitamente alla documentazione sopra indicata:

- un documento (in originale ed in copia) che attesta la loro qualità di familiare diretto o a carico;
- un documento (con funzione di certificazione legalizzata) tradotto dall'Ambasciata italiana dello specifico Stato UE di provenienza che attesta i dati di stato civile (celibe, nubile; vedovo/a; divorziato/a) e i rapporti di parentela.

- ✓ **Il cittadino e i rispettivi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea sono considerati stranieri e quindi rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 286/98 (art. 14, comma 7, del DL 25/3/2019, N. 22).**

Al cittadino straniero che intende soggiornare in Italia, si applicano le disposizioni in materia anagrafica sopracitate se risulta regolarmente soggiornante (art. 6, comma 7, del DLvo. N. 286/1998). I documenti da allegare alla dichiarazione anagrafica sono i seguenti ("all. A" Circolare Ministero interno n. 9/2012):

- passaporto o altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità e visto di ingresso quando richiesto;
- documento in originale e in corso di validità del cittadino straniero;
- documento che attesti l'attività lavorativa esercitata: subordinata (contratto di lavoro subordinato registrato) o autonoma (iscrizione ad una Camera di Commercio o Partita IVA), se soggiorno e iscrizione anagrafica sono richiesti ai fini lavorativi;

Se l'iscrizione riguarda anche la famiglia, il cittadino extracomunitario deve allegare anche la seguente documentazione:

- passaporto o altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità e visto quando richiesto;
- permesso di soggiorno in originale e in corso di validità di tutti i componenti del nucleo familiare;
- atto autentico che dimostri la composizione della famiglia, rilasciato dalle competenti autorità dello Stato di provenienza (documento che attesti la qualità di familiare).